

Consultazione sulla bozza di RTS che specificano i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti degli ARTs ai sensi dell'art. 32 (5) del MiCAR

Sintesi

Il testo di consultazione dell'EBA analizzato presenta la bozza di RTS sui requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti di ARTs, che l'EBA ha il compito di presentare entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 32, paragrafo 5¹, del MiCAR per meglio specificare i requisiti per le politiche e le procedure di cui all'art. 32, paragrafo 1², e i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui all'art. 32, paragrafo 3³, del regolamento.

Le politiche e le procedure in materia di conflitto di interessi degli emittenti di ARTs dovrebbero garantire che gli emittenti prendano in considerazione tutte le circostanze che possono influenzare, o che possono essere percepite come tali da influenzare, la capacità loro o delle parti ad essi collegate di prendere decisioni imparziali e obiettive.

La bozza di RTS, tra le altre cose: (i) impone all'emittente di prestare particolare attenzione ai conflitti d'interesse che potrebbero sorgere nel momento in cui gestisce e investe la riserva di attività, anche quando sono coinvolti soggetti terzi; (ii) comprende disposizioni specifiche relative alle operazioni personali che devono essere condotte in modo obiettivo, nell'interesse di ciascuna parte; (iii) specifica che le procedure, le politiche e le disposizioni in materia di remunerazione dell'emittente non dovrebbero creare conflitti d'interesse; (iv) sottolinea il ruolo chiave dell'organo di gestione dell'emittente, che ha il compito di definire e adottare le politiche e le procedure di gestione dei conflitti d'interesse; (v) richiede che venga identificata una persona responsabile della gestione dei conflitti d'interesse, che abbia risorse

¹ Articolo 32 **Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse**

[...]

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

- a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
- b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

² 1. Gli emittenti di ARTs attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

- a) i rispettivi azionisti o soci;
- b) qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;
- c) i membri dei rispettivi organi di amministrazione;
- d) i rispettivi dipendenti;
- e) i possessori di token collegati ad attività; oppure
- f) qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

³ 3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

adeguate a disposizione; (vi) stabilisce il contenuto dell'informativa, che dovrebbe essere accessibile al pubblico, sia in termini di reperibilità che di linguaggio.

La bozza di RTS sui conflitti di interesse per gli emittenti di ARTs è strettamente allineata con gli RTS relativi ai conflitti d'interesse previsti per i *crypto-asset service providers* ("CASP"), al fine di garantire la convergenza dei requisiti, nonostante esistano alcune differenze giustificate dalle diverse attività coinvolte. La bozza di RTS, inoltre, si basa sul quadro in materia di conflitto d'interesse di cui alla direttiva 2014/65/UE ("MIFID II") e alla direttiva 2013/36/UE ("CRD"), ma sono adattate allo specifico modello di business degli emittenti di ARTs.

Anasf, in generale, ritiene che tutte le disposizioni proposte negli articoli degli RTS siano ben dettagliate.

Ciononostante, l'articolo 3 (le situazioni o relazioni nei quali è coinvolta una "persona collegata", di cui gli emittenti devono tenere conto) andrebbe chiarito ulteriormente con alcune specificazioni in alcuni suoi punti (nonostante i limiti temporali siano congrui).

Inoltre, nell'articolo 7 (su politiche, procedure e disposizioni relative alla remunerazione) vengono citati sia i possessori di ARTs (membri esterni) che gli azionisti/membri dell'emittente (interni) e tali soggetti sono disciplinati in egual modo: Anasf ritiene che, trattandosi di due tipologie diverse di soggetti con interessi nell'emittente di ARTs, dovrebbero essere destinatari di disposizioni specifiche.

Infine, l'Associazione richiede che venga introdotto un criterio di proporzionalità nell'ambito dell'articolo 9 (sulle risorse da destinare alla gestione dei conflitti d'interesse): la nomina di una persona come responsabile della gestione dei conflitti di interesse è adeguata nel caso in cui l'impresa interessata sia di piccole dimensioni, mentre nel caso di un'impresa strutturata (con dimensioni significative), una sola persona difficilmente potrebbe essere in grado di gestire i conflitti di interesse. Il numero di risorse dev'essere commisurato alla quantità e alla dimensione del soggetto che viene supervisionato.